

LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DOPO LA RIFORMA: BILANCIO DELLE ESPERIENZE NOTARILI *

Aniello Calabrese**

Ringrazio a nome dell'intero notariato gli organizzatori di questo importante convegno per l'invito a partecipare e patrocinare il medesimo. Ringrazio in particolare e mi congratulo con il Prof. Giuseppe Fauceglia per il bellissimo e utilissimo ultimo lavoro che ha diretto, *Il Codice commentato dell'Impresa e delle Società*, giustamente dedicato alla memoria dell'indimenticabile Maestro Prof. Vincenzo Buonocore.

Sono trascorsi ormai tanti anni dalla entrata in vigore della riforma del diritto societario e giustamente è tempo di bilanci.

Il Notariato è in prima linea nella applicazione concreta del diritto societario e certamente mi sembra interessante analizzare dal suo angolo visuale quali in concreto siano stati gli effetti della riforma del diritto societario.

Ma se dovessimo fare un brevissimo bilancio, dico cosa veramente e massicciamente è cambiato e cosa no, io la vedrei così.

Ritengo che il legislatore della riforma nel dichiarato obiettivo di "favorire la nascita, la crescita e la competitività dell'impresa anche attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali del capitale" abbia effettivamente inciso sulla mappa dei tipi societari in Italia.

È noto a tutti che prima della entrata in vigore della riforma, ben più del 50% della impresa collettiva italiana preferisse agire in regime di responsabilità illimitata (attraverso le forme delle società di persona oltre le numerosissime imprese individuali) non ritenendo conveniente servirsi del tipo "Srl", ritenendo evidentemente la struttura di tale tipo troppo rigida, regolata da una normativa poco derogabile e, particolare per niente trascurabile, regolata da una disciplina fiscale più gravosa rispetto a quella delle società di persona.

E allora cosa si è proposto e di fatto ha ottenuto il legislatore della riforma?

Far sì che l'impresa collettiva che prima agiva in regime di responsabilità illimitata e la stessa impresa individuale potessero, trovandolo con la nuova normativa più conveniente, accedere al regime della responsabilità limitata attraverso l'adozione del tipo S.r.l. così come ridisegnato dal legislatore della riforma ed al tempo stesso ha inteso così invogliare il sorgere di una attività d'impresa, anche di modesta entità, permettendo loro di agire in concreto e non solo in teoria, fin dall'inizio in regime di responsabilità limitata.

La tecnica usata dal legislatore che, ripeto, ha raggiunto l'obiettivo di cui innanzi è stata, penso, efficace e cioè:

A) si è dotato il tipo Srl di una disciplina autonoma affrancandola dalla disciplina della Spa e la si è riempita di diversi istituti propri delle società di persone (in materia di conferimenti dei soci, Amministrazione, recesso, esclusione, in materia di controllo dei soci dove la norma dell'art.2476 II comma c.c. è quasi integralmente identica alla norma del 2261 c.c. in materia di società di persone). La si è dotata di una disciplina più evoluta fatta di poca normativa inderogabile e di parecchia normativa derogabile, anzi molto spesso gli istituti vengono solo accennati nel senso che si lascia all'autonomia privata creare la disciplina.

B) accanto, poi, alla disciplina civilistica che ho detto, a livello fiscale è stato partorito un regime di tassazione "la tassazione per trasparenza" molto simile alla tassazione, più favorevole per le imprese di modeste dimensioni, cui sono soggette le società di persone e i loro soci.

Insomma con la nuova normativa civilistica e fiscale della Srl l'impresa riceve i medesimi vantaggi sia civilistici che fiscali delle società di persone ed il beneficio della responsabilità limitata insieme.

Ma a comprova di quanto innanzi detto, ci sono altri aspetti non trascurabili:

a) con la legge 326/2003 è stata eliminata per gli Amministratori, dipendenti e rappresentanti di società, associazioni ed enti con personalità giuridica la responsabilità personale per le sanzioni amministrative relative ai rapporti fiscali di dette società, mentre tale responsabilità permane per le società di persone;

b) non si è provveduto a nessuna riforma in materia di società di persone, la cui disciplina al momento è per alcuni versi meno evoluta rispetto a quella della Srl;

c) come è noto si è agevolata la trasformazione da società di persone in società di capitale con il 2500 ter c.c. che prevede la trasformabilità a maggioranza delle società di persone in società di capitali accordando il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla decisione.

Al tempo stesso, io penso, il legislatore della riforma ha inteso, sì, agevolare il nascere ed il divenire della impresa, anche di modeste dimensioni, facendole operare effettivamente in regime di responsabilità limitata con il tipo Srl ma ha anche inteso, in tal modo, esercitare sull'impresa collettiva un maggiore controllo attraverso l'obbligo esistente per il tipo S.r.l. ma non per le società di persone e per l'impresa individuale, di redazione e di pubblicità del bilancio secondo una normativa molto specifica e inderogabile.

In conseguenza di quanto innanzi, in pratica, si è verificato quanto segue:

a) un passaggio dell'impresa individuale e delle società di persone al tipo Srl con conseguente perdita di significato dell'impresa individuale e delle società di persone;

b) la nascita delle nuove imprese, anche di modeste dimensioni, non più, come è accaduto fino ad ora, sotto forma di impresa individuale o di società di persone ma subito sotto forma di Srl.

Poi è accaduto un fenomeno singolare:

c) in alcune società a responsabilità limitata vi è stata la tendenza da parte dei soci di maggioranza a trasformarsi da Srl in Spa e ciò in considerazione, come detto innanzi, di una normativa Srl molto vicina a quella della società di persona, troppo rispettosa dei diritti delle minoranze (io parlerei di una sorta di trasformazione non evolutiva ma "difensiva").

Ad esempio:

a) l'art.2476 comma 7 C.C. in materia di Srl, secondo cui "sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi";

b) l'art.2476 comma 3 prima parte C.C., secondo cui "l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio;

c) l'art.2476 comma 2 C.C., secondo cui i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. In realtà secondo gli intenti del legislatore, la scelta del tipo Spa sarebbe dovuta essere stata determinata soprattutto dalla volontà da parte dell'impresa di condividere l'altro obiettivo - (oltre a quello della nascita, crescita e competitività delle imprese) - professato dal legislatore e cioè l'accesso delle imprese ai mercati interni ed internazionali del capitale.

Mi riferisco alla previsione di cui all'art.2348 c.c.: circa la atipicità delle categorie speciali di azioni, principio che consente ampia libertà nel determinare e articolare il contenuto dei diritti conferiti dalle categorie di azioni, alla presenza di nuove figure tipiche di azioni ed infine alla possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e non, che hanno aperto alle Spa ed anche alle non quotate, nuove strade per ricorrere al mercato dei capitali.

L'obiettivo, ambizioso, era quello di cambiare il sistema di finanziamento dell'impresa italiana, imperniato ad oggi, sul conferimento dei soci e sul ricorso al credito bancario, sistema entrato in crisi nel momento in cui le società italiane si sono trovate a concorrere con imprese di altre nazionalità che avevano la possibilità di emettere una variegata tipologia di strumenti di finanziamento partecipativi e di debito con caratteristiche intermedie tra azioni ed obbligazioni.

Tutto questo, almeno al Sud dell'Italia, non si è assolutamente verificato.

*Intervento introduttivo del Convegno su "Dottrina, giurisprudenza e prassi dopo la riforma del diritto societario: linee generali per un bilancio", Salerno, Palazzo di Città, 2 dicembre 2017, in occasione della Presentazione del *Codice commentato dell'impresa e delle società*, diretto da G. Fauceglia, Edizioni Pacini, Pisa.

** Presidente del Collegio Notarile di Salerno